

Causa C-354/20 PPU**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

31 luglio 2020

Mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di:

L

Altra parte nel procedimento:

Openbaar Ministerie

Oggetto del procedimento principale

Ricorso ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'Overleveringswet (legge sulla consegna) vertente sull'attuazione di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso da un'autorità giudiziaria polacca ai fini dell'arresto e della consegna di L alla Repubblica di Polonia.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Rinviando, segnatamente, alla sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018586 [in prosieguito: «sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)»], il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) si interroga sull'influenza che debbano avere i recenti sviluppi riguardanti lo stato di diritto in Polonia sulla decisione relativa all'attuazione di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria polacca, segnatamente su come tali sviluppi debbano concretamente tradursi

nell'obbligo del tribunale di applicare il quadro di riferimento formulato nella sentenza in parola.

Questioni pregiudiziali

1. Se la decisione quadro 2002/584/GAI, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dia attuazione a un mandato d'arresto europeo emesso da un giudice, allorché, dopo l'emissione del mandato d'arresto europeo, la legge nazionale dello Stato membro emittente è stata modificata in modo tale che il giudice non soddisfa più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto tale normativa non garantisce più l'indipendenza di detto giudice.

2. Se la decisione quadro 2002/584/GAI, e l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dia attuazione a un mandato d'arresto europeo allorché abbia constatato che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente per ogni sospettato – e dunque anche per la persona ricercata –, a prescindere da quali autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti per i procedimenti a cui il ricercato sarà sottoposto e dalla situazione personale della persona ricercata, dalla natura del reato per cui questa viene perseguita e dal contesto fattuale posto a fondamento del mandato d'arresto europeo, rischio reale che è collegato al fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente non sono più indipendenti a causa di carenze sistemiche e generalizzate.

3. Se la decisione quadro 2002/584/GAI, e l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dia attuazione a un mandato d'arresto europeo allorché abbia constatato che:

- nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo per ogni sospettato, rischio legato a carenze sistemiche e generalizzate relative all'indipendenza della magistratura di tale Stato membro,
- tali carenze sistemiche e generalizzate pertanto non solo sono idonee a incidere negativamente, ma hanno anche effettivamente un'incidenza negativa sui giudici di detto Stato membro competenti per i procedimenti ai quali il ricercato sarà sottoposto e
- sussistono pertanto motivi seri e comprovati per ritenere che il ricercato corra un rischio reale che il suo diritto fondamentale a un giudice indipendente sarà violato e che sarà dunque pregiudicato il contenuto del suo diritto essenziale a un processo equo,

sebbene la persona ricercata, a prescindere dalle carenze sistematiche e generalizzate in parola, non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del mandato d'arresto europeo, se si prescinde dalle carenze sistemiche e generalizzate di cui trattasi, non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Trattato sull'Unione europea: articolo 19, paragrafo 1

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47, secondo comma

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (GU 2009, L 81, pag. 24): articoli 1, da 3 a 5 e 6

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) (legge del 29 aprile 2004 di trasposizione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea; in prosieguo: la «legge sulla consegna»): articolo 23

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il tribunale di Amsterdam deve pronunciarsi sull'attuazione di un mandato d'arresto europeo relativo a L, un cittadino della Repubblica di Polonia. Detto mandato d'arresto europeo è stato emesso il 31 agosto 2015 da un organo giurisdizionale polacco, che nell'ordinanza di rinvio viene indicato come «Circuit Court in Poznań», ed è volto all'arresto e alla consegna di L alla Polonia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
- 2 Il 7 febbraio 2020 l'officier van justitie bij de rechtbank Amsterdam (pubblico ministero presso il tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha presentato un'istanza in forza dell'articolo 23 della legge sulla consegna, in cui chiede al tribunale, tra l'altro, di esaminare il mandato d'arresto europeo.
- 3 In considerazione dei suoi dubbi circa i recenti sviluppi relativi allo stato di diritto in Polonia, segnatamente circa l'influenza concreta di tali sviluppi sulle fasi che secondo la sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema

giudiziario) in un siffatto caso devono essere applicate ai fini della decisione sull'attuazione di un mandato d'arresto europeo, il 12 giugno 2020 il tribunale ha chiesto al pubblico ministero di sottoporre ulteriori questioni all'autorità giudiziaria emittente.

- 4 Il 25 giugno e il 7 luglio 2020 è pervenuta la risposta a tali questioni, ad eccezione di quelle sul Sąd Najwyższy (Giudice supremo nelle cause civili e penali, Polonia). Grazie all'intervento di Eurojust è stata successivamente presentata una domanda allo stesso Sąd Najwyższy, ma non è pervenuta risposta a tale domanda.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Secondo la difesa di L, l'istanza del pubblico ministero di esaminare il mandato d'arresto europeo deve essere dichiarata irricevibile. Infatti è evidente che esiste un rischio che L non riceverà un processo equo in Polonia. Sulla base della sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), in un siffatto caso il tribunale è tenuto a richiedere all'autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni necessarie, ma ciò non ha dato il risultato auspicato: delle dieci domande attinenti al merito presentate dal tribunale nella sua sentenza interlocutoria del 12 giugno 2020, le autorità giurisdizionali polacche hanno risposto solo a due. Non si è dunque configurato il dialogo di cui alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario). Pertanto il tribunale non è in grado di valutare correttamente la gravità del rischio di violazione del diritto fondamentale a un processo equo.
- 6 Il pubblico ministero ritiene che tale difesa non possa essere accolta. Dalla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) non risulta quale debba essere la conseguenza del rifiuto (totale) del dialogo da parte dell'autorità giudiziaria emittente. Ciò non risulta neppure dalla legge sulla consegna.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 7 Non ci sono indicazioni per rifiutare la consegna per i motivi di cui agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2002/584/GAI. Ciononostante, il tribunale si vede costretto a affrontare la questione se debba dare attuazione al mandato d'arresto europeo, in considerazione dei recenti sviluppi nella legislazione della Repubblica di Polonia relativamente all'indipendenza della magistratura polacca.
- 8 A seguito della sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), in ogni causa vertente su un mandato d'arresto europeo per l'esercizio dell'azione penale emesso da un giudice della Repubblica di Polonia il tribunale presuppone che in tale Stato membro esista in generale un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in quest'ultimo Stato, per quanto

riguarda l'indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente.¹ A causa del constatato rischio reale generale da allora il tribunale ha sempre esaminato:

– se tali carenze sistemiche o generalizzate siano idonee ad avere un impatto a livello dei giudici di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposto il ricercato² e, in tal caso,

– se «alla luce delle specifiche preoccupazioni espresse dalla persona interessata e delle informazioni eventualmente fornite da quest'ultima, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che detta persona corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, tenuto conto della sua situazione personale nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo»³.

9 A tal fine il tribunale avvia un dialogo con l'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo. Il 4 ottobre 2018, in una causa vertente su un altro mandato d'arresto europeo polacco, il tribunale ha chiesto quali organi giurisdizionali siano competenti a conoscere dell'azione penale nei confronti del ricercato e, relativamente a tali organi giurisdizionali, ha presentato questioni riguardanti le modifiche nel personale (II A), l'assegnazione e la trattazione delle cause (II B), i procedimenti disciplinari o altri provvedimenti (disciplinari) (II C), i procedimenti a tutela del diritto a un giudice indipendente (II D) e il procedimento del «rimedio straordinario» (II E).

10 In una sentenza del 27 settembre 2019, in considerazione delle risposte ricevute in molti procedimenti a partire dalla sentenza del 4 ottobre 2018, il tribunale ha dichiarato di essere sufficientemente informato in quel momento riguardo all'impatto delle carenze sistemiche constatate a livello dei giudici competenti a conoscere dei procedimenti ai quali i ricercati saranno sottoposti. Tale impatto era infatti tale che, a giudizio del tribunale, le citate carenze sistemiche potevano avere conseguenze negative per tali giudici in tutti i casi. Pertanto non era più necessario presentare le questioni II A, B, D e E, salvo in caso di nuovi sviluppi rilevanti. Le questioni relative ai procedimenti disciplinari e a altri provvedimenti (disciplinari) (II C) dovevano invece ancora essere presentate.

11 In una sentenza del 16 gennaio 2020 il tribunale ha poi, tra l'altro, dichiarato che:

– sebbene le informazioni disponibili sul quadro complessivo dei procedimenti disciplinari e di altri provvedimenti disciplinari o meno nei confronti di giudici polacchi fossero molto preoccupanti e gli sviluppi più recenti non fossero positivi, in linea di principio tale quadro generale era ancora

¹ V. sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 61.

² Ibidem, punto 74.

³ Ibidem, punto 75.

- inadeguato per presumere che in situazioni concrete possa essere pregiudicato il diritto della persona ricercata a un processo equo;
- le informazioni su procedimenti disciplinari e altri provvedimenti (disciplinari) restavano rilevanti per rispondere alla questione se esistano motivi seri e comprovati per ritenere che una persona ricercata corra un rischio reale di lesione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, tenuto conto della sua situazione personale nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo, ma che da tali informazioni relative alla situazione in quel momento non poteva conseguire il rifiuto della consegna senza ulteriori dati sulla situazione personale del ricercato idonei ad accrescere il timore di violazione del suo diritto a un processo equo;
 - atteso che la persona ricercata non aveva fornito siffatti dati, non vi era motivo per attendere ulteriormente la risposta alle questioni già proposte relative a procedimenti disciplinari e altri provvedimenti (disciplinari), restando inteso che il tribunale avrebbe presentato ulteriori questioni, ove lo ritenesse necessario alla luce di nuovi sviluppi rilevanti,.
- 12 Nel periodo precedente e successivo alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) si sono registrati sviluppi che destano serie preoccupazioni circa l'indipendenza della magistratura in Polonia. Ad esempio, nel periodo 2017-2018 più di 100 presidenti e vicepresidenti di organi giurisdizionali sono stati sostituiti dal Ministro della giustizia. Inoltre diversi giudici polacchi sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari sulla base della natura della loro attività o in quanto si avvalevano del diritto alla libertà di espressione. Infine in Polonia si riscontra una carenza di un controllo costituzionale indipendente e effettivo.
- 13 Secondo il tribunale, dagli ulteriori sviluppi subito precedenti e successivi alla sentenza del 16 gennaio 2020 risulta un aumento della pressione sull'indipendenza dei giudici in Polonia che può incidere sulla sua decisione sulla consegna e sulla strategia delineata nella sentenza del 16 gennaio 2020. Il tribunale cita tra l'altro la nuova legge sulla magistratura del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020, e il fatto che nel maggio 2020 la direzione dell'European Network of Councils for the Judiciary ha proposto di rimuovere, quale membro, la Krajowa Rada Sądownictwa, il Consiglio nazionale della magistratura della Polonia. Il tribunale rinvia anche alle sentenze della Corte del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową (Regime disciplinare applicabile ai giudici), C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, all'ordinanza della Corte dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, EU:C:2020:277, e alla quarta procedura per inadempimento avviata dalla

Commissione contro la Polonia il 29 aprile 2020 relativamente alla sopraccitata legge del 20 dicembre 2019 sulla magistratura.

- 14 Sulla base di tali sviluppi il tribunale ha concluso che la Krajowa Rada Sądownictwa – che nomina i membri della sezione disciplinare del Sąd Najwyższy – non è un organo imparziale e indipendente dal potere legislativo e esecutivo e che la sezione disciplinare – che si pronuncia nei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici del Sąd Najwyższy e dei giudici ordinari – non è un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione. L’indipendenza della sezione disciplinare del Sąd Najwyższy non è garantita, come non lo è l’indipendenza del Sąd Najwyższy e dei giudici ordinari – tra i quali rientra l’autorità che ha emesso il mandato d’arresto europeo nella fattispecie in esame. Attualmente infatti i giudici polacchi corrono il rischio di un procedimento disciplinare che può comportare che una causa sia avviata dinanzi a un giudice la cui indipendenza non è garantita.

La prima questione

- 15 Alla luce di tali sviluppi si pone anzitutto la questione di sapere se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba dare attuazione a un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice la cui indipendenza non è più garantita a seguito di sviluppi successivi alla sua emissione.
- 16 Secondo la Corte infatti la decisione quadro 2002/584/GAI è fondata sul principio secondo cui le decisioni in materia di mandato d’arresto europeo beneficiano di tutte le garanzie proprie delle decisioni giudiziarie, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali. Ciò implica che anche la decisione concernente l’emissione di un siffatto mandato sia adottata da un’autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva – tra cui la garanzia di indipendenza.⁴ Dalle sentenze della Corte del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, sul requisito di indipendenza nel contesto della decisione quadro 2002/584/GAI, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, il tribunale desume che un giudice che emette un mandato d’arresto europeo deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. A tal fine occorrono regole che offrano protezione avverso pressioni o influenze esterne che potrebbero compromettere l’indipendenza del processo decisionale nelle cause sottoposte a tale giudice.
- 17 A giudizio del tribunale, un giudice che ha emesso un mandato d’arresto europeo deve continuare a soddisfare tali requisiti anche dopo detta emissione. Secondo il tribunale, le funzioni esercitate da un siffatto giudice in tale fase sono «funzioni

⁴ Ibidem, punto 56.

inerenti all'emissione» di tale mandato d'arresto europeo ⁵, nell'esercizio delle quali l'autorità giudiziaria emittente deve agire in modo indipendente. Siffatte funzioni rientrano inoltre nel settore disciplinato dal diritto dell'Unione ⁶, cosicché nell'esercizio di tali funzioni occorre rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva e dunque anche quello dell'indipendenza.

- 18 Alla luce delle conclusioni di cui al punto 14, il tribunale ritiene che, per effetto della modifica della normativa nazionale successiva all'emissione di detto mandato d'arresto europeo, il giudice che ha emesso il mandato d'arresto europeo non soddisfi più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, giacché tale normativa non garantisce più la sua indipendenza nei confronti del potere legislativo e/o esecutivo. Il tribunale si chiede se il diritto dell'Unione osti a che esso, in qualità di autorità giudiziaria dell'esecuzione, dia attuazione in tali circostanze a un mandato d'arresto europeo emesso da siffatto giudice.

La seconda questione

- 19 La presente questione viene sottoposta in caso di soluzione negativa della prima questione. In tal caso il tribunale considera quanto segue.
- 20 Al punto 14 è stata tratta la conclusione che, per effetto dei recenti sviluppi in Polonia, l'indipendenza dei giudici non è più garantita. Secondo il tribunale da ciò discende che riguardo all'indipendenza della magistratura polacca si riscontrano carenze sistemiche e generalizzate tali che per nessun sospettato che deve essere giudicato nella Repubblica di Polonia è ancora garantito il diritto a un giudice indipendente, a prescindere dalle sue circostanze personali, dalla natura del reato di cui è sospettato e dal contesto dei fatti posti a fondamento del mandato d'arresto europeo. In altri termini: da tale conclusione discende che nella Repubblica di Polonia per ogni sospettato – e dunque anche per la persona ricercata – esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un processo equo. Tale rischio reale è connesso oramai a una mancanza di indipendenza dei giudici, a causa di carenze sistemiche o generalizzate ⁷.
- 21 Ciò solleva la questione se tale constatazione – senza un (ulteriore) dialogo con l'autorità giudiziaria emittente e senza (dover) accertare specificamente se le carenze sistemiche incidano negativamente sui singoli organi giurisdizionali che giudicheranno la persona ricercata e se tale persona, in considerazione delle sue circostanze personali, corra un rischio reale che venga violato il suo diritto

⁵ Sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procura di Lubeca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 74.

⁶ V. sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 34.

⁷ V. sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 61.

fondamentale a un processo equo (v. quadro di riferimento di cui al punto 8) – sia sufficiente per rifiutare di dare attuazione al mandato d’arresto europeo.

- 22 Secondo il tribunale occorre rispondere affermativamente a tale questione. A giudizio del tribunale, la sentenza *Minister for Justice and Equality* (Carenze del sistema giudiziario) può essere intesa nel senso che essa non si riferisce a casi in cui le carenze sistemiche o generalizzate relative all’indipendenza della magistratura sono di natura tale che la legislazione nello Stato membro emittente non garantisce più l’indipendenza dei giudici, cosicché gli effetti negativi delle carenze nei singoli casi devono essere considerati un dato di fatto anche senza un’ulteriore valutazione.
- 23 Terza questione
- 24 Questa questione viene sottoposta in caso di soluzione negativa della seconda questione. In tal caso il tribunale considera quanto segue.
- 25 Nella fattispecie in esame il tribunale ha rivolto quesiti all’autorità giudiziaria emittente, nel quadro del dialogo prescritto nella sentenza *Minister for Justice and Equality* (Carenze del sistema giudiziario) (punti da 75 a 77). L’autorità in parola non ha risposto completamente ad essi, neppure dopo una seconda richiesta. Le risposte ricevute non fanno che confermare la conclusione che l’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi non è più garantita a causa di carenze sistemiche e generalizzate.
- 26 Ciò solleva la questione se tale constatazione sia già sufficiente per concludere che le carenze sistemiche e generalizzate in parola possono incidere negativamente sugli organi giurisdizionali competenti nel caso di specie, e che la persona ricercata corre un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e dunque di pregiudizio del contenuto essenziale del suo diritto a un processo equo, a prescindere dalla sua situazione personale, dalla natura dei reati per cui è perseguita e del contesto posto a fondamento del mandato d’arresto europeo.
- 27 Secondo il tribunale occorre rispondere affermativamente a tale questione. Le carenze sistemiche e generalizzate relative all’indipendenza della magistratura incidono negativamente non solo sul *Sąd Najwyższy*, ma anche sui giudici ordinari, tra i quali rientra l’autorità giudiziaria emittente. Inoltre dalla conclusione menzionata al punto 14 discende che per ogni sospettato – e dunque anche per la persona ricercata – esiste un rischio reale di violazione del diritto a un giudice indipendente e pertanto di lesione del contenuto essenziale del diritto a un processo equo. Tale rischio reale discende dalla circostanza che la normativa polacca non garantisce più l’indipendenza di tali organi giurisdizionali.
- 28 Domanda di applicazione del procedimento d’urgenza
- 29 Il tribunale chiede alla Corte di giustizia di trattare il rinvio pregiudiziale con il procedimento d’urgenza, a norma dell’articolo 107 del regolamento di procedura

della Corte. La questione pregiudiziale riguarda, infatti, un settore di cui al titolo V della terza parte del TFUE e la persona ricercata si trova in stato di arresto provvisorio ai fini della consegna in attesa della decisione del tribunale sulla domanda di consegna. Il tribunale non può adottare detta decisione fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale. Una rapida risposta alle questioni pregiudiziali ha dunque un'incidenza diretta e determinante sulla durata dell'arresto provvisorio della persona ricercata.

DOCUMENTO DI LAVORO